M\_D GCIV prot. Di v. 11 E /41 - 7524/2

data

27-10-2008



**PARTENZA** 

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IV Reparto - 11<sup>^</sup> Divisione

fax 06.4986.2585 r4d11s2@persociv.difesa.it Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma

#### **ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO**

OGGETTO:

Ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione della Difesa per l'anno 2008, ed effetti sul trattamento economico accessorio del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Seguito Circolare n. E/11 - 52201 dell'11 luglio 2008.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 senza sostanziali modificazioni per quanto riguarda l'incidenza delle assenze sul trattamento economico accessorio (commi 1 e 5 dell'art. 71).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 8 del 5 settembre 2008, ha fornito, ad integrazione di quanto rappresentato con Circolare n. 7 del 17 luglio 2008, alcune indicazioni circa l'applicazione della anzidetta disciplina.

Per quanto riguarda le assenze, che ai fini della distribuzione del FUA/FUS sono equiparate alla presenza, la legge di conversione ha modificato il comma 5 dell'art. 71 in merito alla fruizione dei permessi da parte dei portatori di handicap grave, sostituendo il riferimento al comma 3 dell'art. 33 della legge 104/1992 (permessi giornalieri), con il riferimento al comma 6 dello stesso articolo (permessi giornalieri e permessi orari).

Per quanto riguarda la decurtazione della indennità di amministrazione nei periodi di assenza dovuti a malattia, invece, la citata circolare del DFP n. 8/2008 ha chiarito che:

"...La norma prescrive una decurtazione "permanente" nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l'assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque "scontato" relativamente ai primi dieci giorni. Si ribadisce inoltre che, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. (...) In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa

entità a seconda dei periodi di assenza. <u>Queste decurtazioni non sono state soppresse</u> dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell'art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia...".

Ciò posto, tenuto conto delle tipologie di assenze sinteticamente riportate dall'art. 71 della legge 133/2008 e quelle analoghe più dettagliatamente descritte dall'art. 21 CCNL 16.5.1995, come modificato dall'art. 6 CCNL 16.5.2001, nei periodi di assenza per malattia inferiori a quindici giorni continuano ad applicarsi le clausole contrattuali, in quanto NON incompatibili con il testo di legge. Pertanto occorre distinguere due diverse fattispecie, a cui applicare due distinte discipline:

- A assenze per malattia pari o superiori a quindici giorni: si applica il comma 1 dell'art. 71 della legge 6.8.2008, n. 133.
- **B** assenze per malattia inferiori a quindici giorni (da uno a quattordici giorni): continuano ad applicarsi le clausole contrattuali previste dall'art. 21, commi 7, 7 bis e 7 ter, CCNL 16.5.1995, come modificati o inseriti dall'art. 6 CCNL 16.5.2001;

Per quanto sopra esposto a scioglimento della riserva formulata con la Circolare a seguito, il paragrafo "Assenze per malattia" è sostituito come segue:

• Assenze per malattia: a decorrere dal 25 giugno 2008, data di pubblicazione e di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (rif. art. 85), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, per quanto riguarda i criteri di corresponsione dei trattamenti economici accessori in relazione alle assenze, i commi 1 e 5 dell'art. 71 dello stesso. Dette disposizioni, ai sensi del comma 6 medesimo articolo, sono inderogabili da parte dei contratti collettivi, compresi quelli integrativi sia nazionali che locali. Per il rilievo delle novità introdotte si ritiene opportuno specificare quanto seque:

## 1. Indennità di amministrazione:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 71, comma 1, della legge n. 133/2008 e delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 7, lettera a, del CCNL 16.05.1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL 16.05.2001, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

A. PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA PARI O SUPERIORI A QUINDICI GIORNI L'indennità di amministrazione deve essere decurtata limitatamente ai primi dieci giorni del periodo di assenza.

### B. PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA INFERIORI A QUINDICI GIORNI

L'indennità di amministrazione deve essere decurtata per l'intero periodo (da 1 a 14 giorni) come risulta dal certificato medico o da più certificati consecutivi ancorché relativi a differenti patologie.

In ambedue le tipologie previste ai punti **A** e **B** l'indennità di amministrazione non è decurtabile qualora, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della legge n. 133/2008, l'assenza per malattia sia conseguenza di:

- a) ricovero ospedaliero, day hospital e successiva convalescenza post ricovero, intendendosi quest'ultima comprensiva della convalescenza domiciliare purchè prescritta dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero o la prestazione in pronto soccorso o dal medico ASL qualora risulti essere "sostitutiva del ricovero ospedaliero" (art. 21, comma 7, lettera a, del CCNL 16.05.1995, come integrato dall'art. 28, comma 5, del CCNL 14.09.2007);
- **b)** terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, del CCNL 16.05.1995, come integrato dall'art. 6 del CCNL 16.05.2001);
- c) infortunio sul lavoro (art. 22, comma 1, del CCNL 16.05.1995);
- d) infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 22, comma 2, del CCNL 16.05.1995).

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare, per il rilievo della tutela riconosciuta dall'ordinamento, che anche nei casi di congedo di maternità o paternità (ex astensione obbligatoria) e nel caso di congedo parentale limitatamente ai primi 30 giorni di fruizione, non si dà luogo ad alcuna decurtazione della indennità di amministrazione.

## 2. FUA / FUS:

ai sensi del comma 5 citato art. 71, inoltre, tutte le assenze dal servizio, comprese quelle per malattia, ferie e permessi, non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della corresponsione di qualsiasi emolumento, indennità, somma, distribuita con il FUA/FUS, ad eccezione di:

- a) Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
- b) Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
- c) Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- d) Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
- e) Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/92).
- 3. Tenuto conto che le clausole contrattuali in contrasto con disposizioni di legge sono da considerarsi nulle, dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del citato D.L. 112/2008), i commi 3 e 4 dell'art. 12 (fus), nonché gli allegati concernenti indennità mensili: 6 (sede disagiata); 7 (rischio radiologico e indennità professionale); 11 (centralinisti non vedenti); e l'allegato 8 (rischio); dell'Ipotesi di Accordo in oggetto, devono intendersi, nelle parti concernenti l'equiparazione delle assenze alla presenza in servizio ai soli fini della liquidazione delle relative spettanze, modificati, a decorrere dalla predetta data del 25 giugno 2008, nel senso indicato al precedente paragrafo 2.
- **4.** <u>Dal 1º gennaio al 24 giugno</u> continuano, invece, ad applicarsi le clausole contrattuali previste prima della entrata in vigore del citato decreto legge.
- 5. A tale proposito occorre precisare che le su indicate disposizioni confermano sostanzialmente la disciplina prevista dagli Accordi Integrativi sul FUA sino ad oggi sottoscritti. Difatti, tutte le indennità previste per le particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità, ad eccezione del rischio radiologico e dell'indennità professionale, erano già corrisposte in relazione alla effettiva prestazione di lavoro (rischio, campi minati, disattivazione, imbarco, distruzione armi chimiche, turni, reperibilità) o alla giornata di effettivo servizio (sede disagiata e centralinisti non vedenti), con l'eccezione, per queste ultime, di alcune limitate giornate di assenza.

Altrettanto dicasi per la corresponsione del FUS: gli Accordi nazionali prevedevano, infatti, la possibilità (derogabile in sede locale), che se la presenza in servizio era uno degli elementi di valutazione, non si potevano effettuare decurtazioni in corrispondenza ad alcuni tipi di assenza. In proposito giova richiamare l'attenzione su quanto riportato al paragrafo "art. 12" della circolare n. E/11 - 52201 dell'11 luglio 2008, circa la possibilità di individuare criteri di distribuzione del FUS che, privilegiando la valutazione dei risultati e il miglioramento dei servizi, superino l'automatismo dei criteri basati sulla presenza.

Tanto si rappresenta per la scrupolosa osservanza, nonché per la successiva riproduzione e distribuzione agli Enti dipendenti per assicurare la massima diffusione tra il personale.

IL DIRETTORE GENERALE (Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)

Elenco indirizzi allegato alla circo SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E D	lare di Persociv nISTRIBUZIONE A CURA DEG	del LI ENTI INTERESSATI
DIFESA GABINETTO	2	ROMA
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINI		ROMA
SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI S		ROMA
STAMADIFESA 1º Reparto – Ufficio Re		ROMA
STATESERCITO – Dipartimento impie	go del personale	ROMA
MARISTAT - 1° Reparto		ROMA
STATAEREO		SEDE
COMANDO GENERALE ARMA CARABIN	NIERI - Dir. di Amm.ne	ROMA
SEGREDIFESA		ROMA
SEGREDIFESA-UGGEATI		ROMA
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITAR	E.	ROMA
BILANDIFE		ROMA
ISPEDIFE	And the second second	ROMA
PERSOMIL		ROMA.
PREVIMIL		ROMA
DIFESAN		ROMA
COMMISERVIZI		ROMA
TERRARM		ROMA
NAVARM		ROMA
ARMAEREO		SEDE
GENIODIFE		ROMA
TELEDIFE		SEDE
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA		ROMA
ONORCADUTI		ROMA
ORDINAMILES		ROMA
EX COMMISSIONE ATTI GIURIDICI CA	ADUTI IN GUERRA	ROMA
CIVILSCUOLADIFE		ROMA
RAGGRUPPAMNETO AUTONOMO		ROMA
UFAULAV		ROMA
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE IN	ITERFORZE	ROMA
DIFEAMMISPEC		ROMA
PERVAMILES		ROMA
REGIONE MILITARE NORD		TORINO
REGIONE MILITARE CENTRO		FIRENZE
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALI	E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	ROMA
REGIONE MILITARE SUD		PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO SAF	RDEGNA	CAGLIARI
COMANDO SCUOLE E.I.	DEGNA	ROMA
COMANDO MILITARE DEL TERRITORIO	O ESERCITO	FIRENZE
COMANDO INFRASTRUTTURE	O ESERCITO	ROMA
COMANDO LOGISTICO E.I.		ROMA
COMANDO LOGISTICO E.I DIREZIO	NE DI AMMINISTRAZIONE E I	
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE NAVISPELOG	TERRESTRI	VERONA
		ROMA
MARIDIPART		ANCONA
MARIDIPART DIRECTIONS DI AMAZINI	ICTRAZIONE NA	LA SPEZIA
MARIDIPART - DIREZIONE DI AMMIN	ISTRAZIONE M.M.	LA SPEZIA
MARIDIPART		TARANTO
MARIDIPART - DIREZIONE DI AMMIN	ISTRAZIONE M.M.	TARANTO
MARISARDEGNA		CAGLIARI
MARISICILIA		AUGUSTA (SR)
MARICAPITALE		ROMA
AEROREGIONE PRIMA		MILANO
AEROREGIONE TERZA		BARI
AEROREGIONE TERZA - DIREZIONE D	OI AMMINISTRAZIONE A.M.	BARI
AEROREGIONE TERZA - direz. di amn	n.ne UFFICIO DISTACCATO	MILANO
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE	AEREE	POGGIO RENATICO (FE)
COMANDO SQUADRA AEREA		ROMA
COMANDO LOGISTICO A.M.		SEDE
	A.M. 3^ REG. AEREA	BARI
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE		SEDE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE		
COMANDO AERONAUTICA		
COMANDO AERONAUTICA CORPO GENIO AERONAUTICO		SEDE
COMANDO AERONAUTICA	ROMA	

	Elenco indirizzi allegato alla circolare di Persociv n  SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI	ENTI INTERESSATI
	DIFESA GABINETTO	ROMA
	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO	ROMA
	SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA STAMADIFESA 1º Reparto – Ufficio Re.St.Av.	ROMA
	STATESERCITO – Dipartimento impiego del personale	ROMA ROMA
	MARISTAT - 1° Reparto	ROMA
	STATAEREO	SEDE
	COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI - Dir. di Amm.ne	ROMA
	SEGREDIFESA	ROMA
	SEGREDIFESA-UGGEATI	ROMA
	CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
	BILANDIFE	ROMA
	ISPEDIFE	ROMA
	PERSOMIL	ROMA
	PREVIMIL	ROMA
	DIFESAN	ROMA
	COMMISERVIZI	ROMA
	TERRARM	ROMA
	NAVARM	ROMA
	ARMAEREO	SEDE
	GENIODIFE	ROMA
	TELEDIFE ACENTY AND LICENSE DIFFEREN	SEDE
	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	ROMA
	ONORCADUTI ORDINAMILES	ROMA
	EX COMMISSIONE ATTI GIURIDICI CADUTI IN GUERRA	ROMA
	CIVILSCUOLADIFE	ROMA ROMA
	RAGGRUPPAMNETO AUTONOMO	ROMA
	UFAULAV	ROMA
	DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	ROMA
	DIFEAMMISPEC	ROMA
	PERVAMILES	ROMA
	REGIONE MILITARE NORD	TORINO
	REGIONE MILITARE CENTRO	FIRENZE
	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
	REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
	COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	CAGLIARI
	COMANDO SCUOLE E.I.	ROMA
	COMANDO MILITARE DEL TERRITORIO ESERCITO	FIRENZE
	COMANDO INFRASTRUTTURE	ROMA
	COMANDO LOGISTICO E.I.	ROMA
	COMANDO LOGISTICO E.I DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE E.I.	FIRENZE
	COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE TERRESTRI NAVISPELOG	VERONA
	MARIDIPART	ROMA ANCONA
	MARIDIPART	LA SPEZIA
	MARIDIPART - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M.	LA SPEZIA
	MARIDIPART	TARANTO
	MARIDIPART - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M.	TARANTO
	MARISARDEGNA	CAGLIARI
	MARISICILIA	AUGUSTA (SR)
	MARICAPITALE	ROMA
	AEROREGIONE PRIMA	MILANO
	AEROREGIONE TERZA	BARI
	AEROREGIONE TERZA - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE A.M.	BARI
	AEROREGIONE TERZA - direz. di amm.ne UFFICIO DISTACCATO	MILANO
	COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	POGGIO RENATICO (FE)
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
	COMANDO LOGISTICO A.M.	SEDE
-	COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE A.M. 3^ REG. AEREA	BARI
	COMANDO AERONAUTICA	SEDE
	CORPO GENIO AERONAUTICO	SEDE
e	r conoscenza:	

ROMA LORO SEDI

BILANCENTES OO.SS.